



*Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibile*
NUCLEO VALUTAZIONE ATTI UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento politiche europee
Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

E.p.c.

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali
ed il personale

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
Ufficio di coordinamento

Argomento: Richiesta di relazione (articolo 6 della legge n. 234/2012). Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di Paesi terzi.

Cod. Consiglio 6209/21 - Cod. interistituzionale 2021/0039(COD) - Cod. Commissione COM(2021) 71 *final.*

In esito a quanto richiesto con nota 1752 del 23 febbraio 2021, si invia la relazione e la tabella di corrispondenza concernente la proposta di modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di Paesi terzi.

IL COORDINATORE
(Cons. Chiara Palermo)



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi

- **Codice della proposta:** COM(2021) 71 final
- **Codice interistituzionale:** 2021/0039 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

Premessa: finalità e contesto

Scopo della proposta è modificare le disposizioni transitorie della direttiva (UE) 2017/2397, ancora non recepita (termine per il recepimento indicato dalla direttiva: 17 gennaio 2022) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna affinché siano contemplati i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati da paesi terzi ("i documenti di paesi terzi").

L'articolo 38 della direttiva stabilisce misure transitorie riguardanti i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati prima del 18 gennaio 2022 (il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento della direttiva). In generale, i documenti in questione rimangono validi sulle vie navigabili interne dell'Unione per le quali erano validi prima di tale data, per un massimo di dieci anni. Tuttavia, ad eccezione della disposizione relativa alle patenti di battelliere del Reno di cui all'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 96/50/CE, la direttiva non prevede misure transitorie per i documenti rilasciati da paesi terzi attualmente riconosciuti dagli Stati membri unilateralmente o in conformità a loro accordi internazionali. Di conseguenza, a decorrere dal 17 gennaio 2022 i documenti di un paese terzo saranno riconosciuti nell'Unione solo dopo che la Commissione avrà adottato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva, un atto di esecuzione che concede il riconoscimento nell'Unione dei documenti rilasciati dal paese terzo in questione.

Dato che la procedura di riconoscimento dei documenti di paesi terzi si basa sulla valutazione dei sistemi di certificazione del paese terzo richiedente al fine di determinare se il rilascio dei certificati, dei libretti di navigazione o dei giornali di bordo specificati nella domanda sia soggetto a obblighi identici a quelli della direttiva, è improbabile che la procedura di riconoscimento sia completata prima del 17 gennaio 2022. Questa situazione potrebbe dar luogo a considerevoli difficoltà pratiche. La presente proposta mira a prevedere un periodo adeguato durante il quale uno Stato membro possa continuare a riconoscere, in base agli obblighi nazionali stabiliti prima del 16 gennaio 2018 e limitatamente al proprio territorio, i documenti di paesi terzi attualmente riconosciuti da detto Stato membro unilateralmente o in conformità a un accordo internazionale. L'ambito di applicazione di questa misura transitoria è limitato ai documenti rilasciati prima della data limite

(18 gennaio 2023), definita in riferimento al giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento della direttiva (17 gennaio 2022) prorogato di un anno. Questa data limite tiene conto del fatto che, in primo luogo, il paese terzo che chiede il riconoscimento dovrà allineare gli obblighi da esso previsti a quelli della direttiva e, in secondo luogo, la Commissione dovrà valutare i sistemi di certificazione del paese terzo richiedente e, se del caso, adottare un atto di esecuzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva.

Scopo di questa soluzione è garantire una transizione agevole al sistema di riconoscimento dei documenti di paesi terzi di cui all'articolo 10 della direttiva, prevedendo il periodo di tempo necessario per consentire ai paesi terzi di allineare gli obblighi da essi previsti a quelli della direttiva e alla Commissione di valutare i loro sistemi di certificazione e, se del caso, di adottare un atto di esecuzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva. Questa soluzione garantirà inoltre la certezza del diritto alle persone fisiche e agli operatori economici attivi nel settore del trasporto per vie navigabili interne.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione, trattandosi di materia già regolamentata dalla direttiva (UE) 2017/2397, alla quale si propone di apportare una modifica esclusivamente in tema di tempistica per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea è intesa a modificare la direttiva (UE) 2017/2397 nella misura sopra richiamata.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto l'intervento proposto prevede una modifica giuridica limitata e necessaria intesa a evitare perturbazioni del mercato del lavoro e a garantire la sicurezza e l'efficienza delle attività sulle vie navigabili interne.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva: comunque il progetto, in considerazione della limitata importanza della navigazione interna in Italia rispetto a quella che detto tipo di navigazione assume in altri Stati membri (in particolare, del nord Europa) non appare di particolare urgenza.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto, peraltro di basso impatto, possono ritenersi conformi all'interesse nazionale e non si ravvisano motivi ostativi.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Non si ritengono necessarie modifiche.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Non si prevede alcun impatto finanziario.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La nuova direttiva, qualora approvata in tempi brevi, potrebbe essere recepita con il decreto

legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2397, in fase di predisposizione.
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze.
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
Non sono previsti costi di adeguamento.
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
Non si prevedono particolari impatti: la norma mira, comunque, a fornire chiarezza e certezza del diritto alle imprese e ai lavoratori del settore del trasporto per vie navigabili interne.

Altro

--

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi
– Codice della proposta: COM(2021) 71 final – Codice interistituzionale: 2021/0039 (COD) – Amministrazione con competenza prevalente: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea	Norma nazionale vigente	Commento
Articolo 1 (Aggiunge i paragrafi 7 e 8 all'articolo 38 della direttiva (UE) 2017/2397)	Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, recante regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/672/CEE relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna	La proposta prevede che lo Stato Membro possa continuare a riconoscere i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo che sono stati rilasciati da un paese terzo prima del 18 gennaio 2023.
Articolo 2		Fissa il termine per il recepimento della norma
Articolo 3		Prevede l'entrata in vigore della direttiva
Articolo 4		Prevede che tutti gli Stati membri sono destinatari della direttiva